



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

1

PARERE VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N.29 Reg. VI Commissione

Oggetto: D.D.L. n.23 dell'8/8/1995
"Diritto agli studi universitari".

SEDUTA DEL 15/5/1996

VI Commissione

Presenti: Camilli, D'Erario, Cera, Carbonelli, Caruso, Macri (in sostituzione di Galasso), Festinante, Fiorentino.

Assenti: // // //

Segreteria : Dott.sse Ponzio, Falco.

LA VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Dopo l'esame del D.D.L. in oggetto, decide di approvare il provvedimento succitato, così come emendato, esprimendo parere favorevole all'unanimità dei presenti.

Designato relatore in aula il Cons. Carbonelli.

FAVOREVOLE: Camilli, Carbonelli, D'Erario, Cera, Caruso.

CONTRARIO: / / /

DI ASTENSIONE: / / /

Assenti al momento del voto i Consiglieri Macri (in sostituzione di Galasso), Fiorentino e Festinante.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE f.f.

Dott.ssa M. Ponzio

IL PRESIDENTE

Dott. Fabrizio Camilli

REGIONE PUGLIA

2.

DISEGNO DI LEGGE SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

RELAZIONE

La legge regionale sul diritto agli studi universitari va finalmente in porto ad oltre quattro anni dall'entrata in vigore della legge quadro n.390/91.

Il disegno di legge, così come emendato e licenziato dalla VI^a Commissione Consiliare, dopo ampia consultazione delle rappresentanze studentesche, dei docenti e degli organismi di amministrazione delle Università, definisce e regola gli interventi e i servizi, con le relative modalità di accesso agli utenti, destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta attuazione del diritto agli studi universitari.

Con la presente legge si istituiscono gli Enti strumentali della Regione (E.DI.S.U.), che in collaborazione con altri livelli istituzionali, quali i Comuni sedi di Università, realizzeranno un sistema integrato di servizi che faciliti l'andamento degli studi.

Per gli interventi e i servizi non destinati alla generalità degli studenti, primi fra tutti le borse di studio e i servizi abitativi, si prevedono procedure selettive con formulazione di graduatorie predisposte sulla base di bandi di concorso che individuino nelle disagiate condizioni economiche e nel merito i requisiti preminenti.

L'approvazione di questa legge è motivo di compiacimento per l'Assessorato, per il Governo regionale, per la VI^a Commissione Consiliare che ha lavorato con grande impegno e responsabilità, e per l'intero Consiglio Regionale.

Una delle prime preoccupazioni per la Regione, subito dopo l'insediamento della nuova Giunta, è stata infatti quella di porre mano alla revisione del testo della legge sul diritto agli studi universitari, già approvata una prima volta nell'ultima seduta del vecchio Consiglio Regionale, e successivamente rinviata dal Governo nazionale con alcune osservazioni.

REGIONE ^{- 2 -} PUGLIA 3

Si é dovuto quindi rispondere a tali osservazioni, lasciando sostanzialmente inalterata l'impalcatura generale della legge allo scopo di evitare ulteriori osservazioni e giungere al più presto alla sua definitiva approvazione, perché solo con essa possono essere risolti i numerosi problemi che intralciano la migliore fruizione dei servizi per il diritto allo studio, primo fra tutti la questione, divenuta ormai non più procrastinabile della cessazione del regime commissariale dell'E.DI.S.U. di Bari e della conseguente costituzione dell'ordinario Consiglio d'Amministrazione, espressione pluralistica delle componenti del mondo universitario, soprattutto studentesco ed accademico.

Anche per la stesura del nuovo testo definitivo non é mancata una ulteriore consultazione del mondo universitario, che ha suggerito ulteriori elementi di valutazione su alcuni punti, anche essenziali, come quello della costituzione di due E.DI.S.U. per la città di Bari, uno per l'Università e l'altro per il Politecnico, avendo le autorità accademiche convenuto sulla necessità dello sdoppiamento dell'attuale unico Ente, a cui non si poteva non adeguarsi.

La costituzione dei due E.DI.S.U. comporterà un periodo, sia pur breve (non oltre quattro mesi), durante il quale si dovranno effettuare tutte le operazioni di divisione dei beni, del personale, delle risorse, ecc. ad opera di un Commissario strettamente tecnico, ma che sarà utilizzato altresì per nominare i rappresentanti nei Consigli ordinari di amministrazione, da parte della Regione, del corpo docenti e degli studenti.

Non entrano, in questa sede, nel merito delle singole principali statuizioni della legge, ci limitiamo solo a considerare che, laddove la rigidità della normativa quadro nazionale consentiva spazi di autonomia, gli stessi sono stati utilizzati per introdurre norme più favorevoli possibili per gli studenti.

Purtroppo, com'è noto, la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai servizi e agli aiuti economici ai meritevoli e privi

- 3 -

R E G I O N E P U G L I A

4.

e privi di mezzi, secondo il dettato della Costituzione, è demandata ad un D.P.C.M. che periodicamente sarà aggiornato in sede nazionale. Il primo emanato, com'è noto, non ha tenuto conto delle peculiari situazioni delle Regioni Meridionali.

L'impegno per il prossimo futuro sarà quindi quello di far sentire forte la voce delle Regioni in sede di confronto con il Governo, preliminare alla emanazione dei prossimi D.P.C.M., in modo da rivendicare sempre maggiori spazi di autonomia decisionale, specialmente sui limiti di reddito e sui tickets che non possono certo essere fissati in Puglia come in Lombardia o nelle altre regioni economicamente più sviluppate del Nord.

Mi auguro che l'introduzione del nuovo strumento legislativo regionale ed ancor più l'azione che non mancherà di essere incessante in sede di confronto Stato-Regioni, possa portare davvero un clima di maggiore serenità per gli studenti universitari che potranno in tal modo meglio affrontare il loro impegnativo lavoro.

IL RELATORE
Cons. Annunziata Carbonelli





Consiglio Regionale della Puglia
9ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Settore Giustizia - Lavoro - Pubblica Istruzione)

D.D.L.N. 23 DELL'8/8/1995

"Diritto agli studi universitari".



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE:

"DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI"

RELAZIONE

Come è noto, il disegno di legge regionale "Diritto agli studi universitari", veniva approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 21/2/1995.

Lo stesso veniva rinviato a nuovo esame da parte del Governo con alcune osservazioni.

Allo scopo di dare la più sollecita attuazione alla nuova normativa organica sul diritto agli studi universitari, attesa ormai da lungo tempo, si ritiene di adeguarsi alle osservazioni governative per i seguenti principali motivi:

- le osservazioni sono di carattere marginale e non investono l'impostazione complessiva della legge;
- il testo di legge approvato è già frutto delle più ampie consultazioni svolte a suo tempo con i Rettori delle Università, le associazioni studentesche, gli E.D.I.S.U., i Sindacati, ecc.;
- l'entrata in vigore della legge riveste carattere di estrema urgenza anche per la necessità di provvedere alla costituzione degli organi ordinari di Amministrazione degli E.D.I.S.U. di Bari e Foggia ormai da troppi anni a regime commissariale.

Pertanto, si propone che il disegno di legge regionale sul "Diritto agli studi universitari" venga riformulato nel medesimo testo approvato dal Consiglio Regionale ad eccezione degli articoli 12, 22, 29 e 40 che vengono riformulati tenendo conto delle osservazioni del Governo. Ovviamente si intendono qui riconfermate tutte le ragioni contenute nella relazione alla legge formulate in sede di primo iter approvativo.



Consiglio Regionale della Puglia
9ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politica Economica - Lavoro - Formazione Professionale)

TESTO MODIFICATO E APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, dei principi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 300 e delle norme statali in materia, disciplina gli interventi attuativi del diritto agli studi universitari, diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

2. La Regione:

a) realizza, in sintonia con gli enti indicati nella presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, un sistema

TESTO EMENDATO DALLA VIª COMMISSIONE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Principi e finalità)

1. **i d e m**

2. **i d e m**



Consiglio Regionale della Puglia
1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Pubblica Istruzione - Lavoro - Formazione Professionale

integrato di interventi che privilegi quelli in servizi rispetto a quelli individuali;

- b) favorisce l'inserimento degli studenti nel contesto sociale della comunità regionale locale;
- c) promuove, mediante idonee attività di orientamento, uno stretto raccordo tra qualificazione universitaria e mercato del lavoro;
- d) concorre con l'Università, nel rispetto delle relative competenze e autonomie, per il rinnovamento e la qualificazione degli studi superiori, al sostegno, nelle forme compatibili con la presente legge, alla sperimentazione didattica e organizzativa previste dalla legislazione nazionale.

2. La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Università, il Politecnico, le Scuole per il rilascio dei diplomi universitari, gli Istituti superiori di grado universitario, compresi gli Istituti teologici di grado universitario, l'Istituto superiore di educazione fisica e le Accademie di belle arti alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

3. *i d e m*



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Pubblica Istruzione - Lavoro - Formazione Professionale

Art. 2 (Tipologia degli interventi)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1, sono previsti i seguenti interventi:

- a) erogazione di borse di studio;
- b) servizi abitativi;
- c) servizi di ristorazione;
- d) servizi di informazione e di orientamento agli studi, anche in collaborazione con le Università;
- e) servizi e facilitazioni di trasporto;
- f) interventi per le attività culturali, ricreative, turistiche e sportive, in collaborazione anche con l'Università;

- g) servizi sanitari e di medicina preventiva;
- h) prestiti d'onore;
- i) servizi speciali per studenti portatori di handicap;
- l) servizio librario;
- m) interventi di supporto economico per attività a tempo parziale;
- n) ogni altra forma di intervento utile per attuare il diritto agli studi universitari.

2. L'Ente può erogare i servizi di cui al precedente comma 1, a esclusione di quelli di cui ai punti a) e g), anche attraverso contratti e convenzioni con altri enti sia pubblici che privati e con cooperative e associazioni studentesche regolarmente costituite e operanti nell'ambito universitario della Regione.

Art. 2 (Tipologia degli interventi)

1. *i d e m*

2. *i d e m*



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Pubblica Amministrazione - Lavoro - Formazione Professionale

10

Art. 3
(Destinatari degli interventi)

Art. 3
(Destinatari degli interventi)

1. Gli interventi previsti sono rivolti agli studenti, indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle Università, delle Scuole per il rilascio dei diplomi universitari, degli Istituti superiori, compresi quelli teologici, di grado universitario e delle Accademie di belle arti, aventi sede in Puglia.

2. Gli studenti di nazionalità straniera, di cui all'art. 20 della legge n. 390 del 1991, fruiscono dei servizi e delle provvidenze previsti dalla presente legge nei modi e nelle forme stabiliti per gli studenti italiani.

3. Possono, altresì, essere ammessi a fruire dei medesimi interventi gli studenti apolidi e i rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorità statali.

1. Gli interventi previsti sono rivolti agli studenti indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle Università, degli Istituti Universitari e degli Istituti Superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, compresi quelli Teologici, l'I.S.E.F. e le Accademie di Belle Arti, aventi sede in Puglia e tutti denominati, in seguito, "Università".
2. Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e i rifugiati politici, fruiscono dei servizi e delle provvidenze previsti dalla presente legge nei modi e nelle forme stabiliti per gli studenti italiani, quando ricorrono le condizioni di cui all'art.20 della legge n.390/91.
3. **s o p p r e s s o**



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale

TITOLO II
STRUTTURA OPERATIVA

Art. 4

(Enti regionali per il diritto agli studi universitari)

1. Sul territorio regionale sono istituiti Enti regionali per il diritto agli studi universitari in ogni città sede di Università o di Istituti superiori di istruzione post-secondaria. Sono pertanto istituiti i seguenti enti regionali:

- E.DI.S.U. con sede in Bari per gli studenti iscritti all'Università, al Politecnico, all'Accademia di belle arti e a ogni altro Istituto di grado universitario, compresi quelli teologici, aventi sede in Bari;
- E.DI.S.U. con sede in Foggia per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario che si tengono in Foggia, all'Istituto superiore di educazione fisica, all'Accademia di belle arti e a ogni altro Istituto di grado universitario, compresi quelli teologici, aventi sede in Foggia;
- E.DI.S.U. con sede in Lecce per gli studenti iscritti all'Università, all'Accademia di Belle Arti e a ogni altro Istituto di grado universitario, compresi quelli teologici, aventi sede in Lecce.

2. Gli E.DI.S.U. sono enti strumentali della Regione dotati di autonomia funzionale e organizzativa, di personalità giuridica di diritto pubblico e hanno il compito di realizzare, in collaborazione con Università, Politecnico, Istituti di grado universitario, Accademia di belle arti, enti e organismi, gli interventi attuativi del diritto agli studi universitari.

TITOLO I I
STRUTTURA OPERATIVA

Art. 4

(Enti regionali per il diritto agli studi universitari)

1. Sul territorio regionale sono istituiti Enti regionali per il diritto agli studi universitari in ogni città sede di Università.

Sono pertanto istituiti i seguenti Enti regionali:

- E.DI.S.U. con sede in Bari per gli studenti iscritti all'Università e a ogni altro Istituto di grado universitario, avente sede in Bari, compresi quelli teologici;
- E.DI.S.U. con sede in Bari per gli studenti iscritti al Politecnico ed all'Accademia di Belle Arti;
- E.DI.S.U. con sede in Foggia idem
- E.DI.S.U. con sede in Lecce..... idem

2. Agli interventi in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio decentrati in altre località con sede di E.DI.S.U. provvederà l'E.DI.S.U. competente per l'Università da cui i corsi dipendono.

3. (ex punto 2) idem



Consiglio Regionale della Puglia
1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Pubblico Demanio - Lavori - Finanze Provinciali

18

Art. 3
(Organi dell'E.D.I.S.U.)

1. Organi dell'E.D.I.S.U.:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5
(Organi dell'E.D.I.S.U.)

- 1. idem**



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Pubblica Istruzione - Lavoro - Partecipazione Partecipativa

13

Art. 5

(Composizione del Consiglio di amministrazione degli E.D.I.S.U.)

1. Ciascun Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) il Presidente dell'Ente, nominato dal Consiglio regionale, d'intesa con i Consigli di amministrazione delle Università, dell'ISUF di Foggia;**
- b) quattro rappresentanti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno; la Regione non può designare personale universitario quale proprio rappresentante;**
- c) un funzionario dell'Assessorato regionale alla pubblica istruzione, designato dalla Giunta regionale;**
- d) tre rappresentanti eletti tra i docenti delle Università;**
- e) tre rappresentanti eletti tra gli studenti delle Università qualunque sia il quorum dei votanti.**

2. Per la nomina dei componenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, in caso di inadempienza del Consiglio regionale si applica il disposto dell'art.5 della legge regionale 4 marzo 1983, n.3.

3. I rappresentanti dei docenti e degli studenti nei Consigli di amministrazione dell'E.D.I.S.U. di Bari devono appartenere due

Art. 6

(Composizione del Consiglio di Amministrazione degli E.D.I.S.U.)

- 1. Ciascun Consiglio di Amministrazione..... i d e m**
- a) il Presidente dell'Ente nominato dal Consiglio Regionale d'intesa con le Università ed il Politecnico. Per l'E.D.I.S.U. di Foggia l'intesa dovrà avvenire anche con l'I.S.E.F. di Foggia;**
 - b) quattro rappresentanti eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato ad uno, scelti fra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa; la Regione non può designare personale universitario quale proprio rappresentante;**
 - c) un funzionario dell'Assessorato idem**
 - d) tre rappresentanti idem**
 - e) tre rappresentanti eletti tra gli studenti delle Università qualunque sia il quorum dei votanti. Almeno uno dei rappresentanti degli studenti deve essere studente fuori sede.**

2. Per la nomina dei componenti idem

3. soppresso



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

all'Università e uno al Politecnico e devono essere eletti dai rispettivi corpi elettorali.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, salvo le componenti degli studenti e dei docenti che vengono rinnovate contestualmente al rinnovo delle rappresentanze degli studenti e dei docenti negli organismi di governo degli Atenei.

5. In caso di dimissioni o, comunque, di vacanze di posto, il nuovo componente nominato dura in carica sino allo scadere del periodo di nomina del componente sostituito.

6. I componenti espressione dei docenti e degli studenti che vengono meno per qualsiasi causa sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste nell'ultima elezione.

3. ex 4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni salvo la componente degli studenti che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze degli studenti negli organismi di governo degli Atenei. Tutti i componenti non possono essere eletti per due quinquenni consecutivi.

4. ex 5 In caso di dimissioni o idem

5. ex 6 I componenti espressione dei docentiidem



Consiglio Regionale della Puglia
1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 7
(Competenze del Consiglio di amministrazione)

1. Al Consiglio di amministrazione compete la gestione dell'Ente e, in particolare:

- l'elezione, nella sua prima seduta, del Vice Presidente tra i componenti dello stesso, a maggioranza dei votanti;
- la nomina del direttore;
- l'adozione dei piani e dei programmi di attività annuali in attuazione del piano regionale;
- l'adozione del bilancio di previsione e l'approvazione del conto consuntivo;
- l'adozione della pianta organica del personale strettamente funzionale all'efficienza e produttività dell'Ente;
- l'amministrazione del patrimonio e disposizione dell'Ente;
- la ratifica dei provvedimenti assunti in via d'urgenza dal Presidente relativamente a materia di competenza consiliare;
- i regolamenti per l'erogazione dei servizi;
- le deliberazioni concernenti gli interventi previsti dal precedente art.2;
- i provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed economica del personale dipendente, in conformità alle norme sullo stato

giuridico ed economico del personale regionale e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;
ogni altra attribuzione di competenza dell'Ente per la quale leggi e regolamenti non prevedano espressa attribuzione ad altro organo.

Art. 7
(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. **i d e m**



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Politici - Commerciali - Agrari - Professionisti

Art. 8

(Funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'E.D.I.S.U.)

- 1. Il Consiglio di amministrazione dell'E.D.I.S.U. si riunisce in via ordinaria una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità e su richieste di almeno tre Consiglieri.
- 2. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
- 3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'E.D.I.S.U.)

- 1. **i d e m**
- 2. **i d e m**
- 3. **i d e m**



Consiglio Regionale della Puglia
9ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Pubblica Amministrazione - Lavoro - Professioni)

Art. 8
(Presidente dell'E.D.I.S.U.)

1. Il Presidente dell'E.D.I.S.U. è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale, d'intesa con i Consigli di amministrazione delle Università, dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

2. Per l'E.D.I.S.U. di Bari la nomina è effettuata anche d'intesa con il Consiglio di amministrazione del Politecnico.

3. Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne attua le decisioni;
- provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dalla Regione;
- sovrintende alla gestione dell'Ente;
- adotta provvedimenti d'urgenza in materia di competenza consiliare, da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva all'adozione dell'atto.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di quest'ultimo sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 9
(Presidente dell'E.D.I.S.U.)

1. Il Presidente dell'E.D.I.S.U. è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale previa deliberazione del Consiglio Regionale, d'intesa con le Università e dura in carica cinque anni.

2. soppresso

2. ex 3 Il Presidente: i d e m

3. ex 4 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di quest'ultimo sono esercitate del Vice-Presidente. In assenza o impedimento di quest'ultimo le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.



Consiglio Regionale della Puglia

5^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Pubblica Amministrazione - Lavoro - Pensiunato Previdenziario)

Art. 10 (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa ed è composto da tre membri scelti fra gli iscritti all'Albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti di cui al r.d.l. 26 luglio 1938, n. 1548 e successive modificazioni e durano in carica cinque anni.

2. Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente, che dura in carica cinque anni.

3. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o ogni volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità; i verbali sono notificati al Consiglio di amministrazione dell'Ente e sono trasmessi alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato alla pubblica istruzione con le eventuali controdeduzioni del Presidente dell'Ente e/o del Consiglio di amministrazione, espresse entro i trenta giorni successivi alla notifica.

4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, redige una relazione sul bilancio preventivo e sul

conto consuntivo, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficiente produttività ed economicità della gestione.

5. I Revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente alla Regione.

6. Il Presidente o suo delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, delle cui convocazioni gli deve essere data comunicazione nei medesimi termini e modi previsti per i componenti l'organo.

Art. 10 (Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito....
idem.....e durano in carica cinque anni e possono esser confermati per una sola volta.

2. Il Collegio elegge idem

3. Il Collegio dei Revisori idem

4. Il Collegio dei Revisori idem

5. Il Collegio dei Revisori delibera validamente anche con la presenza di due componenti.

6. ex 5 I Revisori dei conti idem

7. ex 6 Il Presidente o suo delegato può partecipare, senza diritto idem



Consiglio Regionale della Puglia
1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Pubblica Amministrazione - Lavoro - Partecipazioni Pubbliche

Art. 11

(Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori)

1. La Regione, ai sensi della legge n. 300 del 1991, Art.25, non può designare personale dell'Università quale proprio rappresentante nei Consigli di amministrazione degli E.D.I.S.U..
2. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione, e del Collegio dei revisori dei conti coloro che percepiscono uno stipendio dall'Ente o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate dall'Ente stesso, nonché gli amministratori di tali organismi o aziende.
3. Le cause di ineleggibilità, se sopravvenute alla nomina a Consigliere dell'Ente, si trasformano in cause di incompatibilità.
4. Il Consigliere la cui carica sia divenuta incompatibile deve, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunciare alla nuova carica o funzione, senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente.
5. In caso di mancata rinuncia alla nuova carica nei termini predetti, decade automaticamente dalla carica di Consigliere dell'Ente.
6. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 11

(Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori)

1. **i d e m**
2. **i d e m**
3. **i d e m**
4. **i d e m**
5. **i d e m**
6. **i d e m**



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Pubblica Amministrazione - Lavoro - Formazione Professionale)

90

Art. 12

(Indennità e compensi agli amministratori)

1. Al Presidente e al Vice Presidente dell'E.D.I.S.U. e al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità di carica, pari al 50% di quella spettante rispettivamente al Sindaco, all'Assessore delegato, al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti del Comune sede dell'E.D.I.S.U..

2. Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione spetta un gettone di presenza per ogni seduta, commisurata alla giornata, pari a quello spettante al Consigliere del Comune sede dell'E.D.I.S.U..

3. A tutti spetta, altresì, l'indennità di trasporto con uso di mezzo proprio se residente in Comune diverso da quello sede dell'E.D.I.S.U., su autorizzazione del Presidente e secondo criteri e modalità in vigore per i dirigenti regionali.

4. Le indennità così come determinate dai commi precedenti per il Presidente spettano, altresì, al Commissario nominato ai sensi del comma 3 del successivo art. 37.

Art. 12

(Indennità e compensi agli amministratori)

1. *i d e m*

2. *i d e m*

3. *i d e m*

4. *i d e m*



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Partito Comunista - Lavoro - Professioni Professionisti)

21

Art. 12
(Personale)

1. Per ciascun E.DI.S.U. è istituito apposito ruolo del personale.
2. Al personale dell'E.DI.S.U. si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione Puglia, così come disciplinate dalla normativa regionale.
3. Le dotazioni organiche degli E.DI.S.U. e le variazioni delle stesse sono adottate dai rispettivi Consigli di amministrazione e sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.
4. Alla copertura dei posti vacanti in organico si provvede mediante il seguente ordine prioritario:
 - a) attivazione di procedure di mobilità del personale degli E.DI.S.U.;
 - b) mobilità di personale regionale su base volontaria successivamente d'ufficio;
 - c) attivazione di procedure di mobilità del personale degli altri enti strumentali regionali;
 - d) assunzione di personale esterno con modalità e procedure previste dalla normativa regionale.
5. Le deliberazioni di indizione di concorsi, di nomina di commissioni giudicatrici e di assunzione sono soggette all'approvazione della giunta regionale, che decide previa verifica della copertura finanziaria delle spese di retribuzione.
6. L'assunzione del personale esterno può avvenire soltanto in caso di impossibilità di mobilità di personale di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 4, certificata dalla Regione e dagli altri enti strumentali regionali.

Art. 13
(Personale)

1. Per ciascun E.DI.S.U. idem
2. Al personale dell'E.DI.S.U. idem
3. Le dotazioni organiche degli E.DI.S.U. idem
4. Alla copertura dei posti vacanti in organico si provvede con le modalità previste dalla legge regionale, nel rispetto delle vigenti norme statali in materia di copertura di posti e di mobilità del personale.

.....	IDEM
5. Le deliberazioni di indizione di concorsi idem
6. soppresso



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Pubblica Istruzione - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 13
(Direttore dell'E.D.I.S.U.)

1. All'Ente è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti di competenza e professionalità.
2. L'incarico ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.
3. Il Direttore è nominato, d'intesa con la Giunta regionale, fra i dipendenti di qualifica dirigenziale degli E.D.I.S.U. della Regione o degli altri enti strumentali regionali.
4. Il Direttore è il segretario del Consiglio di amministrazione ed esprime parere obbligatorio sulla legittimità degli atti deliberativi, dirige il personale e sovrintende, in qualità di responsabile, al buon funzionamento dei servizi e degli uffici. In particolare:
 - guida, coordina e disciplina l'attività delle strutture amministrative e operative, per l'attuazione dei programmi;
 - cura, nell'ambito delle norme di legge e regolamenti, la corretta applicazione e lo snellimento delle procedure amministrative;
 - vigila sul funzionamento delle attività sia per i profili disciplinari che per gli aspetti connessi alla funzionalità ed efficienza dei servizi;
 - cura la predisposizione degli atti necessari alla formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
5. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del Direttore e del funzionario preposto alla ragioneria, che ne rispondono in solido.
6. Il Consiglio di amministrazione può revocare l'incarico al Direttore, d'intesa con la Giunta regionale, per gravi motivi e con provvedimento motivato.

Art. 14
(Direttore dell'E.D.I.S.U.)

1. **i d e m**
2. **i d e m**
3. **i d e m**
4. **i d e m**
5. **i d e m**
6. **i d e m**



Consiglio Regionale della Puglia

9° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Pubblica Amministrazione - Lavoro - Formazione Professionale

Art. 15 (Mezzi finanziari)

Gli E.D.I.S.U. dispongono dei seguenti mezzi finanziari:

finanziamento della Regione per il funzionamento generale e per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 2 della presente legge;

ammontare del contributo suppletivo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 e successive modificazioni; altri contributi rivenienti da percentuali sugli introiti delle tasse universitarie che leggi dello Stato assegnano alle Regioni;

rendite, interessi e frutti dei beni patrimoniali, nonché entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

donazioni, eredità, legati.

Art. 15 (Mezzi finanziari)

1. Gli E.D.I.S.U. dispongono dei seguenti mezzi finanziari:

- finanziamento della Regione ... idem
- proventi derivanti da compartecipazione a tasse universitarie e tributi regionali per il diritto agli studi universitari istituiti con leggi dello Stato e con leggi regionali;
- rendite, interessi idem
- donazioni, idem



Consiglio Regionale della Puglia

6° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

24

Art. 16

(Tassa regionale annuale per il diritto agli studi universitari)

1. L'importo della tassa regionale per il diritto agli studi universitari di cui alla legge del 28/12/95 n.549 è fissato con la legge regionale di approvazione del bilancio annuale.
2. Sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto agli studi universitari gli studenti che si iscrivono ai corsi di studio delle Università, del Politecnico, degli Istituti Universitari e degli Istituti Superiori di grado universitario, funzionanti nella Regione, che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.
3. Le funzioni relative all'accertamento, alla liquidazione e alle riscossioni della tassa di cui al comma 1 sono delegate agli E.D.I.S.U., a cui, dagli interessati, deve essere corrisposta la tassa in un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione.
4. Le Università e gli Istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni previa verifica dell'avvenuto versamento della predetta tassa.
5. La Regione, tramite i rispettivi E.D.I.S.U. concede l'esenzione dal pagamento della tassa regionale agli studenti beneficiari delle borse di studio, nonché agli studenti che risultano idonei nelle graduatorie per l'assegnazione di tale beneficio.
6. I competenti E.D.I.S.U. regionali, accertate le condizioni che danno titolo all'esenzione, provvedono al conseguente rimborso della tassa agli studenti e comunicano l'ammontare definitivo del gettito alla Regione, che provvede ai necessari adempimenti contabili di introito del gettito stesso e di erogazione contestuale agli E.D.I.S.U. delle risorse finanziarie previste in corrispondenza.
7. Una quota dell'ammontare delle borse di studio è concessa ai servizi ed è fissata dal piano annuale di cui all'art.35 della presente legge.
8. La quota di cui al precedente comma costituisce entrate nel bilancio dell'E.D.I.S.U. e concorre al finanziamento dei costi dei servizi stessi.



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 16
(Patrimonio e beni)

1. I beni immobili e le attrezzature già trasferiti alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 818 ed ogni altro bene acquisito con il finanziamento regionale sono di proprietà della Regione e sono messi a disposizione degli E.D.I.S.U. con vincolo di destinazione.
2. La Regione può concedere in comodato agli E.D.I.S.U. altri beni immobili e attrezzature per la migliore realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge. L'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Università o da altri enti per gli scopi previsti dalla presente legge è regolato da apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 300 del 1981.
3. La realizzazione di opere immobiliari con le relative attrezzature, che rimarranno sempre di proprietà regionale, compete al Consiglio di amministrazione dell'E.D.I.S.U., previa autorizzazione della Giunta regionale.
4. All'E.D.I.S.U. compete l'amministrazione di tutto il patrimonio e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 17 (ex art. 16)
(Patrimonio e beni)

1. I beni immobili e le attrezzature già delle ex Opere universitarie idem
2. La Regione può concedere ... idemL'utilizzo dei beni immobili delle Università e del materiale mobile in essi esistenti già concessi in uso alle ex Opere universitarie, nonché di eventuali ulteriori beni messi a idem.
3. La realizzazione di opere immobiliari, programmate ai sensi del successivo art.35, compete al Consiglio di Amministrazione dell'E.D.I.S.U., previa autorizzazione della Giunta Regionale.
4. All'E.D.I.S.U. compete idem



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Pubblica Amministrazione - Lavori - Pubblica Istruzione

Art. 17

(Bilancio di previsione e conto consuntivo)

1. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'E.DI.S.U. sono approvati dal Consiglio di amministrazione.

2. Il bilancio di previsione, formulato in coerenza con il bilancio pluriennale e con il piano regionale di cui all'art. 34 della presente legge, è approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

3. All'atto dell'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la giunta regionale comunica all'E.DI.S.U. l'ammontare definitivo del contributo ordinario. Qualora tale ammontare non coincida con quanto indicato nel bilancio dell'Ente, lo stesso, entro 30 giorni, riformula, in relazione alle risorse definitivamente quantificate, il proprio bilancio di previsione. Comunque, nel caso in cui si vada all'esercizio provvisorio da parte della Regione ovvero in caso di ritardo nell'approvazione del bilancio da parte dell'Ente, la gestione del bilancio dell'E.DI.S.U. avverrà in dodicesimi delle poste riferite al bilancio dell'esercizio precedente fino all'avvenuta esecutività del bilancio riformulato ai sensi del presente comma.

4. Il conto consuntivo comprende il conto generale del patrimonio, un'analitica rendicontazione, una relazione sull'andamento gestionale dell'Ente, nonché la relazione del Collegio dei revisori. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il primo trimestre successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce ed è sottoposto, analogamente al bilancio di previsione, ai controlli previsti per gli enti strumentali e regionali.

5. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo, muniti delle relazioni del Collegio dei revisori e approvati dagli organi competenti, dovranno, altresì, essere trasmessi ai settori pubblica istruzione e bilancio della Regione.

Art. 18 (ex art.17)

(Bilancio di previsione e conto consuntivo)

1. i d e m

2. i d e m

3. i d e m

4. i d e m

5. i d e m



Consiglio Regionale della Puglia
9ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Pubblica Amministrazione - Lavoro - Formazione Professionale)

27

Art. 18
(Controllo sugli atti)

1. Il controllo sugli atti dell'E.D.I.S.W. si esercita sulla base della legge regionale 22 giugno 1984, n.22 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni.

Art. 19 (ex art.18)
(Controllo sugli atti)

1. *i d e m*



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

28

TITOLO III
TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Art. 19
(Borse di studio)

1. Le borse di studio sono attribuite mediante concorso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito familiare.
2. L'entità, il numero per ogni Università e ogni altra caratteristica delle borse di studio sono stabilite dalla Regione attraverso il Consiglio Regionale di cui all'art. 24 della presente legge, sulla base degli indirizzi stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4 della legge n. 390/91.
3. La Regione promuove periodicamente indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti, al fine di perseguire l'obiettivo della copertura delle spese sostenute dagli studenti e definire per questo l'importo delle borse di studio.
4. Le modalità di erogazione delle borse di studio sono stabilite dai Consigli di amministrazione degli I.D.I.S.U..
5. Le borse di studio sono erogate anche in servizi non monetizzabili.

TITOLO III
TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Art. 20 (ex art.19)
(Borse di studio)

1. Le borse di studio sono attribuite mediante concorso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito familiare sulla base degli indirizzi stabiliti dal DPCM di cui all'art.4 della legge n.390/91.
2. L'entità, il numero peridem
3. La Regione promuove idem
4. Le modalità di erogazione idem
5. Le borse di studio idem



Consiglio Regionale della Puglia
9ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Parlamento Comunitario - Lavoro - Formazione Professionale)

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono erogati limitatamente a un solo corso di studi e non oltre il primo anno fuori corso.

7. Per gli studenti del primo anno di corso, l'erogazione della borsa di studio avviene per rate, intese a garantire l'affettiva applicazione agli studi.

8. I bandi per il conferimento delle borse di studio sono approvati dagli E.D.I.S.U. e devono essere formulati in conformità delle prescrizioni e delle direttive del piano regionale di cui al successivo art. 34 e devono contenere, fra l'altro, le cause di incompatibilità, di decadenza e di revoca, la documentazione prescritta, i termini e le modalità di presentazione delle domande.

9. Detti bandi sono resi pubblici entro il 15 maggio di ogni anno. Il contenuto dei bandi è diffuso a cura dell'E.D.I.S.U. presso tutte le Università, gli Istituti superiori, gli Istituti superiori di teologia, l'ISEF e le Accademie di belle arti della Regione Puglia e presso le Regioni limitrofe.

6. Gli interventi di cui al presente idem

7. Per gli studenti del primo anno idem

8. I bandi per il conferimento idem

9. Detti bandi sono resi pubblici idem



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Pubblica Istruzione - Lavoro - Formazione Professionale

30

Art. 20 (Servizi abitativi)

1. Il servizio abitativo, organizzato al fine di favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori sede, è costituito da pensionati, residenze, appartamenti, alloggi universitari, contributi in conto affitto.

2. Le strutture abitative devono fornire agli studenti, oltre ai servizi logistici, anche spazi comuni per la lettura, lo studio e la ricreazione nonché assistenza culturale e formativa mediante biblioteche interne, conferenze, seminari, che sono gestiti in collaborazione con le Università, essendo di norma la direzione di tali attività riservata al personale docente o ricercatore universitario che la esercita nell'ambito dei compiti istituzionali e dovrà preferibilmente risiedere presso la struttura comunitaria.

3. Alle strutture abitative si accede per pubblico concorso. L'ammissione ai concorsi e la formazione delle graduatorie dei vincitori dovranno basarsi su criteri di merito e di reddito.

4. A parità di merito, la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alle condizioni economiche.

5. Possono permanere nelle strutture abitative anche studenti iscritti al primo anno fuori corso e in casi eccezionali, determinati da gravi ragioni di famiglia o di salute o dall'aver partecipato a corsi di livello universitario all'estero, possono permanere anche studenti iscritti al secondo anno fuori corso.

Art. 21 (ex art.20) (Servizi abitativi)

1. i d e m
2. i d e m
3. i d e m
4. i d e m
5. i d e m



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

5. I requisiti di merito e di reddito e le contribuzioni a carico dello studente sono stabiliti dal piano regionale di cui all'art. 36 della presente legge.

7. Per gli studenti beneficiari anche di borse di studio, la retta è detratta dalla borsa stessa.

8. L'E.D.I.S.U. può mettere a disposizione, particolarmente nei periodi di sospensione dell'attività accademica, le strutture abitative per fini culturali e di turismo sociale e scolastico, anche mediante convenzioni e accordi con organizzazioni studentesche e docenti di altre Università italiane e straniere.

9. Può essere altresì riservata una percentuale di posti alloggio da destinare alla realizzazione di scambi culturali con Università italiane e straniere, di norme non superiore al 5% dei posti disponibili, nonché una percentuale di posti da utilizzare per l'organizzazione del servizio di foresteria a favore del personale docente proveniente da Università estere e da studenti fuori sede.

10. In presenza di convenzione tra Università e Ministero della difesa per lo svolgimento del Servizio civile, sostitutivo a quello di leva, presso strutture universitarie, una parte dei posti alloggio può essere riservata a coloro che prestano tale servizio, limitatamente alla durata dello stesso.

6. idem
7. idem
8. idem
9. idem
10. idem

91



Consiglio Regionale della Puglia

9ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale

Art. 21 (Edilizia abitativa)

Per sopperire alle esigenze dell'edilizia abitativa universitaria, la Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.4 della legge 5 agosto 1970 n.457, predispone interventi triennali di edilizia residenziale universitaria previsti all'art.18 della legge n.390 del 1991.

Possono essere realizzate residenze per studenti, d'intesa con il concorso delle Università, secondo le procedure indicate al comma 4 dell'art.18 della legge n. 390 del 1991.

Art. 22 (ex art. 21) (Edilizia abitativa)

1. Per sopperire alle esigenze idem della legge n.390 del 1991. La realizzazione delle opere predette può essere delegata agli E.D.I.S.U. compatibilmente con quanto dispongono, in merito, le norme statali e regionali sull'edilizia residenziale pubblica.
2. Possono essere realizzate.....idem



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Pubblica Istruzione - Lavoro - Formazione Professionale)

23

Art. 22
(Servizio mensa)

1. Sono istituite mense a favore degli studenti destinatari degli interventi, di cui al precedente art. 9.
2. Il servizio mensa è esteso, a costo reale, agli iscritti ai corsi di specializzazione, di perfezionamento e ai dottorati di ricerca.
3. Le tariffe e le contribuzioni per usufruire del servizio mensa sono stabiliti nel piano regionale di cui all'art. 34 della presente legge.
4. Al servizio mensa possono accedere anche gli studenti iscritti ad altre Università temporaneamente presenti per motivi di studio, previa autorizzazione dell'E.D.I.S.U..
5. Il servizio mensa può essere gestito dagli E.D.I.S.U. direttamente o concesso in appalto a persone o società private e a cooperative studentesche.
6. L'E.D.I.S.U. definisce con regolamento le modalità di vigilanza sul servizio mensa, assicurando forme di controllo da parte degli utenti.

Art. 23 (ex art.22)
(Servizio mensa)

1. Sono istituite mense idem
2. Il servizio mensa deve essere organizzato in modo che:
a) si realizzi una razionale diffusione delle strutture rispetto alle sedi universitarie e in riferimento alle esigenze e agli orari delle attività didattiche e di studio;
b) risulti flessibile e modulato nella tipologia e nella composizione rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della domanda.
3. ex punto 2. Il servizio mensa è esteso, idem
4. ex punto 3. Le tariffe e le contribuzioni ... idem
5. ex punto 4 Al servizio mensa possono idem
6. ex punto 5 Il servizio mensa può essere idem
7. ex punto 6 L'E.D.I.S.U. definisce idem



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

34

Art. 23

(Servizio di consulenza e orientamento
in collaborazione con l'Università)

1. Il servizio informazione e orientamento ha lo scopo di aiutare gli studenti nella scelta dei percorsi universitari, in relazione alle proprie esigenze sociali ed economiche e alle loro aspirazioni culturali e professionali e alle opportunità occupazionali.

2. Il servizio sarà attuato prevedendo la collaborazione delle Università, dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, degli organismi scolastici interessati, delle associazioni produttive e sindacali, degli enti nazionali e regionali, delle Associazioni, cooperative studentesche e organizzazioni che svolgono di fatto questa attività.

3. Il servizio dovrà provvedere inoltre a:

- svolgere azioni di consulenza a favore degli studenti per le tematiche inerenti al loro status;
- raccogliere ed elaborare dati sul mercato del lavoro e sui profili professionali di diplomati e laureati;
- fornire informazioni sulle iniziative di Stati esteri e organismi internazionali (borse di studio, bandi di concorso, possibilità occupazionali anche temporanee) e altre offerte ai giovani, in Italia e all'estero, per completare la loro formazione scientifico-culturale, anche attraverso esperienze particolarmente qualificanti, come la partecipazione a programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 24 (ex art.23)

(Servizio di consulenza e orientamento in collaborazione con
l'Università)

1. Il servizio informazione e orientamento ... idem

2. Il servizio sarà attuato idem.... svolgono di fatto queste attività. All'uopo saranno stipulati speciali accordi di collaborazione con l'Università e gli altri Enti e Organismi.

3. Il servizio dovrà idem.



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

35

Art. 24
(Facilitazioni di trasporto)

1. Per favorire la frequenza e la partecipazione alla vita universitaria, l'I.E.D.I.S.U. concorda con i servizi di pubblico trasporto e in concessione l'uso di mezzi pubblici e le tariffe preferenziali per i destinatari della presente legge qualora non siano già previste da norme statali, regionali o locali, fermo restando il principio della contribuzione da parte dello studente.

2. Realizza ogni altra forma di intervento finalizzata alla facilitazione di trasporto.

Art. 25 (ex art. 24)
(Facilitazioni di trasporto)

- | | |
|----|------|
| 1. | idem |
| 2. | idem |



Consiglio Regionale della Puglia
9ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

36

Art. 25
(Servizi per gli studenti fuori sede)

1. Agli studenti fuori sede che non fruiscono di servizi abitativi può essere riservata una quota delle residenze, a disposizione dell'E.D.I.S.U., per la fruizione di servizi di foresteria a prenotazione, per limitati periodi di tempo.
2. Agli stessi è inoltre garantita l'utilizzazione diurna di locali di studio.
3. Gli E.D.I.S.U., anche d'intesa tra loro, possono organizzare uffici amministrativi decentrati sul territorio, prevedendo anche la utilizzazione di strutture regionali.

Art. 26 (ex art.25)
(Servizi per gli studenti fuori sede)

1. idem
2. idem
3. idem



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Pubblica Istruzione - Lavoro - Formazione Professionale)

37

Art. 26

(Interventi per le attività culturali, ricreative, turistiche)

1. Gli interventi si attuano in collaborazione con le

Università ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d), della legge n. 308 del 1991.

2. Gli stessi hanno lo scopo di:

- promuovere, sostenere e favorire iniziative culturali, dando la preferenza a quelle gestite da associazioni e organizzazioni studentesche e mettendo a disposizione strutture e mezzi operativi;
- promuovere scambi culturali, viaggi e soggiorni in Italia e all'estero, con finalità di studio;
- favorire l'accesso agli impianti sportivi universitari, promuovendo anche l'organizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento nelle varie discipline, nonché con l'organizzazione di attività sportive e agonistiche in gare locali, regionali e nazionali;
- favorire l'accesso a manifestazioni teatrali, cinematografiche e di notevole interesse culturale.

Art. 27 (ex art. 26)

(Interventi per le attività culturali, ricreative, turistiche)

1. idem

2. idem



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Pubblica Amministrazione - Lavoro - Professioni Professionali)

38

Art. 27

(Servizio sanitario e di medicina preventiva)

1. Il servizio sanitario e di medicina preventiva è svolto secondo le disposizioni della legge 23 dicembre 1970, n. 933 e delle relative leggi regionali.
2. Gli E.D.I.S.U. assumono idonee iniziative integrative a favore degli studenti italiani e stranieri.
3. La Regione stipulerà convenzioni con le Università per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie.

Art. 28 (ex art. 27)

(Servizio sanitario e di medicina preventiva)

1. Il servizio sanitario e.... idem
2. Gli E.D.I.S.U. assumono idem... italiani e stranieri. A questi ultimi si applica la disposizione di cui al punto 2 dell'art. 20 della L.n. 390/91.
3. La Regione stipulerà convenzioni idem.



Consiglio Regionale della Puglia
5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politica Comunitaria - Lavoro - Promozione Professionale)

Art. 28
(Prestiti d'onore)

- 1. Possono essere concessi prestiti d'onore a tasso agevolato, secondo le modalità stabilite dall'art. 16 della legge n.399 del 1991, attraverso convenzioni con aziende e istituti di credito.
- 2. Le convenzioni dovranno prevedere la forma di garanzia a carico dell'Ente nei casi di mancato recupero dei crediti che verranno loro affidati, avendo riguardo al merito e alle condizioni economiche degli aspiranti.
- 3. Condizioni e modalità per il prestito d'onore sono stabilite con il Piano regionale di cui all'art. 34 della presente legge.
- 4. Il prestito d'onore è attribuito mediante concorso nei limiti dei finanziamenti disponibili in bilancio.
- 5. Per far fronte a tale prestazione l'Ente istituirà un capitolo del proprio bilancio denominato "Fondo per la concessione del prestito d'onore" e su tale capitolo destinerà una quota annuale del proprio bilancio.

Art. 29 (ex art.28)
(Prestiti d'onore)

- 1. idem
- 2. idem
- 3. idem
- 4. idem
- 5. idem



Consiglio Regionale della Puglia

9ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Pubblica Istruzione - Lavoro - Pubblica Assistenza

40

Art. 29

(Studenti portatori di handicap)

1. Sono previsti interventi, sia individuali che collettivi, rivolti agli studenti portatori di handicap al fine di favorire il superamento delle difficoltà conseguenti.

2. Gli interventi riguardano l'eliminazione di barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto agli studi universitari, l'assegnazione di sussidi didattici speciali, l'organizzazione di appositi servizi di trasporto e di assistenza individuale. Tali interventi possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta dei servizi o sotto forma di concorso finanziario.

3. Sarà, comunque, prevista una riserva di alloggi in favore degli studenti portatori di handicap.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo, l'E.D.I.S.U. promuove opportuni rapporti di collaborazione con i Comuni di provenienza degli studenti stessi e con enti e associazioni che abbiano tra i loro fini statutarî il supporto ai soggetti portatori di handicap.

5. Gli interventi di cui al presente articolo saranno finanziati con apposito fondo da inserire nel bilancio degli E.D.I.S.U., il cui ammontare sarà stabilito annualmente dalla Regione in relazione alle risorse finanziarie disponibili ed in sede di approvazione del piano annuale di cui al successivo articolo 34.

Art. 30 (ex art.29)
(Studenti portatori di handicap)

- 1. idem
- 2. idem
- 3. idem
- 4. idem
- 5. idem



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Pubblica Istruzione - Lettere - Formazione Professionale)

44

Art. 30

(Servizio librario e Centro di documentazione)

1. E' istituita presso l'E.D.I.S.U. una biblioteca per il prestito di libri di testo universitari riservata agli studenti bisognosi e meritevoli secondo modalità e condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'E.D.I.S.U..

2. L'E.D.I.S.U. concede facilitazioni per la stampa e la diffusione, senza scopo di lucro, di dispense e altro materiale didattico, scientifico e informativo prodotto a uso degli studenti universitari.

3. Possono essere anche istituite emeroteche e videoteche a uso didattico, strutturate in modo tale da consentire, anche a lungo termine, la consultazione di pubblicazioni adottate presso le cattedre universitarie di appartenenza.

4. I servizi di cui ai commi precedenti possono essere realizzati mediante convenzioni con cooperative studentesche operanti nell'ambito universitario. I servizi dovranno garantire la pluralità degli orientamenti culturali.

5. In collaborazione e coordinamento con l'Università, il servizio editoriale garantisce periodicamente informazioni con la guida dello studente e altre forme di pubblicazioni di informazioni integrative, allo scopo di informare gli studenti sui servizi erogati dagli E.D.I.S.U. e sull'organizzazione della vita e degli studi universitari.

6. Nell'ambito del servizio editoriale, sia attraverso scambi di informazioni e pubblicazioni fra enti sia acquisendo materiale (normativo e documentario) su Università - Politecnico - E.D.I.S.U., ecc., si costituisce un Centro di documentazione a

disposizione degli studenti. Il Centro potrà essere meccanizzato e collegato ad altri, creati con analoghi scopi di documentazione e di informazione.

Art. 31 (ex art.30)

(Servizio librario e Centro di documentazione)

1. idem
2. idem
3. idem
4. idem
5. idem
6. idem



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

49

Art. 32 (ex art.31)

(Interventi di supporto economico per attività a tempo parziale)

Art. 31

(Interventi di supporto economico per attività a tempo parziale)

1. In attuazione dell'art. 13 della legge n. 380 del 1991 l'E.D.I.S.U. può, in collaborazione con l'Università, disciplinare le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse a servizi resi dagli E.D.I.S.U..

2. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'E.D.I.S.U. e di eventuali stanziamenti diretti della Regione a ciò finalizzati.

3. La scelta degli studenti da adibire alla collaborazione di part-time dovrà avvenire sulla base di graduatorie annuali, fra i richiedenti, formulate secondo i criteri di merito e di reddito fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 1 dell'art. 4 della legge n. 380 del 1991.

4. La prestazione richiesta allo studente per la collaborazione di cui al precedente comma non configura, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato e non può essere valutata ai fini di pubblici concorsi, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della legge n. 380 del 1991.

5. L'E.D.I.S.U. provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

6. Le collaborazioni sono disciplinate da regolamenti emanati nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13 della legge n. 380 del 1991 e, in particolare, dei seguenti principi:

- le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;
- non possono essere concesse collaborazioni part-time agli studenti che beneficiano di borse di studio;
- a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;
- al termine di ciascun anno il responsabile del servizio cui viene assegnato lo studente redige una relazione sull'utilità del lavoro e sull'impegno dimostrato in esso.

1. idem
2. idem
3. idem
4. idem
5. idem
6. idem



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

43

Art. 32

(Accertamenti per l'ammissione all'utilizzo dei servizi)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'E.D.I.S.U. un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati.

2. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali. Gli E.D.I.S.U., inoltre, possono richiedere a organi e uffici statali preposti l'effettuazione dei controlli e le relative verifiche fiscali.

Art. 33 (ex art. 32)

(Accertamenti per l'ammissione all'utilizzo dei servizi)

1. idem
2. idem



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politica Comunitaria - Lavoro - Partecipazione Produttiva)

14

Art. 33

(Sanzioni ed esclusione dalla fruizione dei servizi)

1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e/o regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie e dei propri congiunti, al fine di una indebita fruizione di interventi, è soggetto da parte dell'I.R.O. a sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma doppia di quella percepita e perde il diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali previste per i fatti costituenti reato.

Art. 34 (ex art.33)

(Sanzioni ed esclusione dalla fruizione dei servizi)

1. idem



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Pubblica Amministrazione - Lavoro - Formazione Professionale)

45

T I T O L O I V

FUNZIONI DELLA REGIONE E DELL'UNIVERSITA'

Art. 34

(Programmazione regionale - Interventi della Regione)

A - PIANO TRIENNALE

1. Il Consiglio regionale approva il piano triennale sul diritto agli studi universitari proposto dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza "Regione-Università" di cui all'art.10 della legge n. 390 del 1991.

2. Il piano triennale di indirizzo dispone:

a) l'indicazione degli obiettivi e delle priorità degli interventi da realizzarsi nel quadro delle scelte programmatiche attinenti lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione del sistema universitario regionale;

b) la determinazione dei finanziamenti per gli investimenti da assegnare agli E.D.I.S.B. in relazione alle loro specifiche richieste di intervento dirette alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e all'ammmodernamento delle strutture necessarie per il raggiungimento dei fini di cui all'art.1 della presente legge, ivi compresi gli investimenti previsti nei piani di sviluppo dell'edilizia residenziale universitaria;

T I T O L O I V

FUNZIONI DELLA REGIONE E DELL'UNIVERSITA'

Art. 35 (ex art.34)

(Programmazione regionale - Interventi della Regione)

1. PIANO TRIENNALE

Il Consiglio Regionale approva il piano triennale sul diritto agli studi universitari proposto dalla Giunta Regionale, sentita la Conferenza "Regione-Università" di cui all'art.10 della Legge n.390/91 che dispone:

Il piano triennale di indirizzo dispone:

a) l'indicazione degli obiettivi e delle priorità degli interventi da realizzarsi nel quadro.... idem

b) la determinazione dei finanziamenti idem



Consiglio Regionale della Puglia

4° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

46

le modalità tecniche, procedurali, finanziarie e operative, i requisiti richiesti per l'accesso agli interventi di cui all'art. 19 (Borse di studio) e all'art. 20 (Presidi d'onore), l'ammontare di essi e i criteri per determinarne il numero, nonché indicazioni sull'attuazione degli altri interventi disciplinati dalla presente legge;

) la determinazione delle fasce di reddito e delle tariffe di fruizione dei servizi;

) i casi e le modalità di decadenza dall'utilizzazione dei servizi o di parte di essi;

) la determinazione dei finanziamenti globali per ciascun E.D.I.S.U.;

) eventuali studi, ricerche e ogni altra iniziativa anche dirette della Regione relativa al diritto agli studi universitari.

1 - PIANO ANNUALE

1. Il Consiglio regionale approva, entro venti giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale, su proposta della giunta regionale, previo parere dell'E.D.I.S.U., il programma degli interventi per il diritto allo studio universitario. Il piano si conforma agli obiettivi e agli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e fissa:

) gli obiettivi e le priorità degli interventi da realizzare;

) l'ammontare dei relativi finanziamenti;

) eventuali aggiornamenti della pianta organica;

) i bandi tipo contenenti le prescrizioni e le modalità di partecipazione ai concorsi per la fruizione dei servizi previsti dalla presente legge.

c) le modalità tecniche, idem

d) la determinazione delle fasce idem

e) i casi e le modalità di decadenza ... idem

f) soppressa

f) ex g) eventuali studi, ricerche idem

2. PIANO ANNUALE

Il Consiglio Regionale approva, entro ... idem

a) gli obiettivi e le idem

b) la determinazione dei finanziamenti globali per ciascun E.D.I.S.U.;

c) eventuali idem

d) i bandi tipo idem

3. La Giunta Regionale invia annualmente al Presidente del Consiglio Regionale, perchè ne sia portata a conoscenza la competente Commissione Consiliare Permanente la relazione del Collegio dei Revisori degli E.D.I.S.U., di cui all'art.10, 4° comma della presente legge, corredata delle proprie osservazioni sulle attività degli Enti.



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

43

Art. 35 (Conferenza Regione-Università)

1. La Conferenza Regione-Università ha lo scopo di attuare il coordinamento tra gli interventi della Regione e dell'Università.

2. I componenti della Conferenza in rappresentanza della Regione sono:

- l'Assessore regionale alla pubblica istruzione;
- i Presidenti degli E.D.I.S.U.;
- il Coordinatore del Settore regionale della pubblica istruzione;

- il Dirigente dell'Ufficio diritto agli studi universitari, con funzioni di segretario.

3. I componenti in rappresentanza dell'Università sono designati dal Comitato regionale di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 390, garantendo, in ogni caso, la partecipazione di tutte le Università aventi sede nella Regione.

4. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione che ne convoca le sedute, anche su richiesta della componente universitaria.

5. La Conferenza esprime parere sul piano di indirizzo triennale per il diritto allo studio universitario, formula proposte sullo sviluppo universitario in Puglia, sui contenuti di singole convenzioni tra Regione e Università, nell'ambito di comuni iniziative tese allo sviluppo e uso di strutture e servizi sia per l'attività accademica e scientifica sia per quella di attuazione del diritto agli studi universitari.

Art. 36 (ex art.35) (Conferenza Regione-Università)

- | | |
|----|------|
| 1. | idem |
| 2. | idem |
| 3. | idem |
| 4. | idem |
| 5. | idem |



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 36
(Iniziativa di sviluppo)

1. Per quanto di propria competenza, la Regione favorisce le iniziative assunte dagli enti locali tendenti allo sviluppo di strutture formative a livello universitario e di strutture di ricerca, per adeguare le esigenze delle Università pugliesi ai fabbisogni del territorio in termini culturali e tecnico-professionali nel quadro di sviluppo socio-economico della Regione e nel contesto nazionale ed europeo.

Art. 37 (ex art.36)
(Iniziativa di sviluppo)

1. idem



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politica Comunitaria - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 37 (Vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione degli E.D.I.S.U. nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Puglia.
2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, può:
 - a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli E.D.I.S.U.;
 - b) provvedere, previa diffida agli organismi dell'Ente e sentita la competente Commissione consiliare, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di leggi e regolamenti, quando gli Amministratori ne rifiutino o ritardino l'adempimento;
 - c) sciogliere il Consiglio di amministrazione, sulla base di conforme deliberazione della Giunta regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività e per attività tali da compromettere il buon funzionamento dell'Ente.
3. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 38 (ex art.37) (Vigilanza)

1. *i d e m*
2. *i d e m*
3. Il Presidente della Giunta Regionale *idem* ... per un periodo non superiore a sei mesi e per una sola volta.



Consiglio Regionale della Puglia
9ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Pubblica Amministrazione - Lavori - Pubblica Istruzione

50

TITOLO V
NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 38
(Tasse e contributi)

1. I proventi di natura tributaria previsti da disposizioni di leggi a favore delle ex Opere universitarie e degli E.D.I.S.U., sono trattenuti dagli E.D.I.S.U. e costituiscono entrata di bilancio.
2. La tassa di cui all'art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592 a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale è fissata in lire 150 mila e viene versata direttamente dai singoli contribuenti al Tesoriere regionale.

TITOLO V
NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 39 (ex art.38)
(Tasse e contributi)

1. I proventi di natura tributaria previsti da disposizioni di leggi a favore delle ex Opere Universitarie e degli EDISU, sono trattenuti dagli stessi e costituiscono entrata sia del bilancio dell'EDISU che del bilancio della Regione alla quale devono essere comunicati gli ammontari delle somme riscosse entro e non oltre il termine di ogni esercizio finanziario.
2. La tassa di cui all'art.190 del Testo Unico approvato con R.D. 31 agosto 1933, n.1592 a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale è fissata in lire 150.000 e viene versata direttamente dai singoli contribuenti al Tesoriere di ogni EDISU.



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Problemi Economici - Lavoro - Formazione Professionale

57

Art. 39
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte annualmente mediante la disponibilità prevista nel bilancio di previsione della Regione sugli appositi capitoli n. 0004910 concernente "Spese per gli interventi per l'attuazione del diritto agli studi universitari" e n. 0016010 concernente "Interventi per il funzionamento della struttura ISEF di Foggia".

Art. 40 (ex art. 39)
(Norma finanziaria)

1. idem



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Pubblico Consorzio - Lavori - Professioni Professionisti)

NORME TRANSITORIE

Art. 40
(Personale)

1. Il personale regionale in forza agli E.D.I.S.U., in sede di prima attuazione della presente legge, mantiene il rapporto di servizio con i suddetti Enti e costituisce, nella struttura di fatto, pianta organica provvisoria. Le nuove piante organiche saranno approvate dal Consiglio Regionale su proposta dei Consigli di Amministrazione degli E.D.I.S.U. e dei Commissari straordinari, che dovranno deliberare la pianta organica del personale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque dopo l'entrata in vigore della legge di riorganizzazione degli uffici regionali.

2. Nella formulazione delle nuove piante organiche e delle modalità e criteri di accesso alle qualifiche ed ai posti, si dovrà tener conto di quanto sarà stabilito, per gli enti strumentali, nella legge regionale di riorganizzazione, nonché delle vigenti norme statali concernenti il pubblico impiego nelle amministrazioni pubbliche.

NORME TRANSITORIE

Art. 41 (ex art.40)
(Personale)

1. Il personale regionale idem

2. Nella formulazione delle nuove piante organiche e delle modalità e criteri di accesso alle qualifiche e ai posti, si dovrà tener conto di quanto sarà stabilito, per gli Enti strumentali, nella legge regionale di riorganizzazione, nonché delle norme contenute nelle leggi nn.537/93 e 724/94 e delle altre vigenti norme statali concernenti il pubblico impiego.



Consiglio Regionale della Puglia

9^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Pubblica Amministrazione - Lavoro - Partecipazioni Pubbliche

52

Art. 41

(Interventi per il funzionamento della struttura ISEF di Foggia)

1. In attesa della riforma degli Istituti superiori di educazione fisica, la Regione continua a contribuire al mantenimento della struttura ISEF di Foggia mediante apposito finanziamento, annualmente quantificato con la legge regionale di bilancio sul Cap. 0518010 "Interventi per il funzionamento della struttura ISEF di Foggia".

Art. 42 (ex art.41)

(Interventi per il funzionamento delle strutture ISEF di Foggia)

1. In attesa della riforma idem
2. Sempre in attesa della riforma degli Istituti Superiori di Educazione Fisica, alla elezione dei rappresentanti dei docenti e degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.DI.S.U. di Foggia concorreranno anche i docenti incaricati e gli studenti dell'I.S.E.F. di Foggia.



Consiglio Regionale della Puglia

6^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Politico Consiliare - Lavoro - Finanze Professionali

54

Art. 42
(E.D.I.S.U. di Bari e di Foggia)

1. Dopo due anni dall'insediamento del primo Consiglio di amministrazione dell'E.D.I.S.U. di Bari, nel caso in cui l'Università e il Politecnico di Bari richiedano formalmente la costituzione di due E.D.I.S.U., la Giunta regionale potrà provvedere con propria deliberazione a istituire due organismi di gestione, uno per l'Università e l'altro per il Politecnico, procedendo altresì alla divisione dei beni, al riparto dei finanziamenti e a quant'altro occorre per lo svolgimento delle normali attività di ciascun Ente. Restano ferme la composizione e le modalità di nomina di entrambi i Consigli di amministrazione ai sensi dell'art. 8 della presente legge.

2. Alla elezione dei rappresentanti dei docenti e degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'E.D.I.S.U. di Foggia concorreranno anche i docenti incaricati e gli studenti dell'ISEF di Foggia.

Art. 43 (ex art. 42)
(E.D.I.S.U. di Bari e di Foggia)

1. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale nomina un Commissario straordinario, da individuarsi fra i Dirigenti regionali con specifiche competenze tecnico-amministrative, con il compito di provvedere alla divisione dei beni, del personale, delle risorse finanziarie ed a quant'altro occorre per la costituzione dei due E.D.I.S.U., per l'Università ed il Politecnico, nonché per la provvisoria gestione dell'E.D.I.S.U. in corso di sdoppiamento e dei due E.D.I.S.U. in via di costituzione. Le predette operazioni devono essere concluse non oltre quattro mesi, termine entro il quale dovranno essere effettuate anche le designazioni dei componenti i Consigli di Amministrazione, da parte degli organismi competenti.

2. soppresso



Consiglio Regionale della Puglia
6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Pubblica Amministrazione - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 43
(Abrogazioni)

1. E' abrogato l'art.20 della legge regionale 12 maggio 1980, n.42, nonché le leggi regionali 27 aprile 1984, n.22, 11 marzo 1988, n.12 e 11 agosto 1988, n.20.

Art. 44 (ex art.43)
(Abrogazioni)

1. *idem.*